



COMUNE DI OTRICOLI

Provincia di Terni

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30/11/2018

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n.13 dell'11/6/2021

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 11/04/2022

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Competenze
- Art. 3 Responsabilità

TITOLO II STRUTTURE E SERVIZI MORTUARI

CAPO I

- Art. 4 Depositi di osservazione
- Art. 5 Obitori Art. 6 Camera mortuaria
- Art.7 Servizi Cimiteriali
- Art. 8 Divieti
- Art. 9 Riti funebri

TITOLO III NORME DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I Art.

- 10 Feretri
- Art. 11 Feretri gratuiti
- Art. 12 Modalità del trasporto e percorso Art.
- 13 Riti religiosi

CAPO II

- Art. 14 Inumazione Art.
- 15 Tumulazione
- Art. 16 Tumulazione provvisoria
- Art. 17 Cremazione
- Art. 18 Modalità di rilascio autorizzazione alla cremazione
- Art. 19 Concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle urne cinerarie

CAPO III

- Art. 20 Esumazioni
- Art. 21 Estumulazioni
- Art. 22 Disposizioni comunali alle esumazioni ed alle estumulazioni

TITOLO IV CIMITERI

CAPO I

- Art.23 Elenco cimiteri
- Art. 24 Disposizioni generali
- Art. 25 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni Art. 26
Materiali ornamentali
- Art. 27 Imprese e lavori privati Art.
- 28 Disciplina dell'ingresso
- Art. 29 Sepolture di persone non residenti
- Art. 30 Materiali di risulta

CAPO II

- Art. 31 Disposizioni generali
- Art. 32 Urne cinerarie

TITOLO V CONCESSIONI

CAPO I

- Art. 33 Concessioni
- Art. 34 Tipologie
- Art. 35 Sepolture individuali
- Art. 36 Nicchie e ossario
- Art. 37 Aree per sepolcri di famiglia o tombe di famiglia a terra
- Art.38 Mantenimento concessioni perpetue

- Art. 39 Manutenzione

CAPO II

- Art. 40 Divisione, subentri
- Art. 41 Rinuncia di sepolture individuali

CAPO III

- Art. 42 Revoca
- Art. 43 Decadenza Art.
- 44 Estinzione

TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI CAPO

I

Art. 46 Disposizioni per la concessione dei loculi e delle aree in fase di ampliamento dei cimiteri
Art. 47 Efficacia delle disposizioni del presente regolamento
Art. 48 Norme finali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme relative alla polizia mortuaria dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione in ambito comunale.

Per norme relative alla Polizia mortuaria si intendono quelle sulla destinazione delle salme, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 2 Competenze

Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e autorità Sanitaria Locale.

ART. 3 Responsabilità.

E' compito del Comune evitare situazioni di pericolo alle persone e alle cose all'interno dei cimiteri. Non sono assunte, peraltro, responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone diverse da quelle adibite al servizio cimiteriale, attraverso l'uso difforme dal consentito di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente o per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

TITOLO II STRUTTURE E SERVIZI MORTUARI

CAPO I

ART. 4 Depositi di osservazione.

Il Comune provvede al deposito di osservazione per il periodo prescritto dalla legge, in locali idonei nell'ambito del cimitero, per le persone morte in abitazione in cui sia pericoloso mantenerle, per persone morte in seguito ad accidente nella pubblica via, per persone ignote di cui si debba fare esposizione al pubblico per il riconoscimento.

ART. 5 Obitori.

Ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. 285/1990 il Comune deve disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni:

- a) osservazione di cadaveri deceduti senza assistenza medica;
- b) deposito per il periodo indefinito di cadavere a servizio dell'Autorità Giudiziaria;
- c) deposito e conseguenti trattamenti dei cadaveri portatori di radioattività.

A tal fine il comune individua quale deposito di osservazione e obitorio quello dell'ospedale Santa Maria di Terni.

ART. 6 Camera mortuaria.

Ogni cimitero deve disporre di una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento. La camera mortuaria deve avere le caratteristiche di cui all'art. 65 del D.P.R. 285/90 e può assolvere anche le funzioni di deposito di osservazione, ove questo manchi.

ART. 7 Servizi cimiteriali

I servizi cimiteriali resi dal Comune di Otricoli sono individuati con atto della Giunta Comunale che ne stabilirà anche le tariffe senza che ciò comporti variazione del presente regolamento.

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalle disposizioni normative e regolamentari.

In particolare, sono da considerarsi gratuiti il servizio di cremazione dei cadaveri umani e il servizio di inumazione in campo comune – limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria – nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

L'effettuazione in modo gratuito dei citati servizi, non comporta la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 285 del 1990.

ART. 8 Divieti.

All'interno del cimitero è vietato:

- fumare, tenere comportamento chiassoso o irriverente
- rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti
- gettare fiori appassiti o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori
- portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto altrui senza autorizzazione
- danneggiare aiuole, alberi, scrivere sui muri o sulle lapidi
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con offerte di servizi o distribuzione di volantini pubblicitari
- fotografare o filmare riti funebri senza l'autorizzazione dei familiari e del responsabile dell'ufficio
- eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione dei concessionari
- assistere alle operazioni di esumazione o estumulazione da parte di estranei non autorizzati dai familiari e dal responsabile dell'ufficio.

Chiunque non osservasse i prescritti divieti verrà diffidato ad uscire immediatamente e quanto ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria. Le lapidi devono contenere le generalità del defunto, obbligatoriamente: cognome, nome, data di nascita e data di morte. Possono inoltre contenere brevi espressioni di rito, la lampada votiva, il vaso porta fiori e la cornice per la fotografia. Le iscrizioni comunemente denominate epigrafi devono essere compilate in lingua italiana o se in altra lingua ne deve essere riportata la traduzione in italiano.

Gli oggetti, i vasi, le piante, le corone apposti al di fuori dell'area concessa saranno asportati a cura del personale addetto ai cimiteri previa diffida diretta ai concessionari, se conosciuti o pubblicata all'ingresso del cimitero per un mese. In caso di inerzia da parte degli interessati il materiale asportato sarà custodito presso il cimitero per due mesi e successivamente distrutto.

ART. 9 Riti funebri.

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Gli orari e le modalità delle esequie dei singoli defunti sono determinate con apposita ordinanza.

TITOLO III NORME DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I

ART. 10 Feretri

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui agli artt. 30 e 75 del D.P.R. n. 285/90.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, o decentemente avvolta in lenzuola. Le salme destinate all'inumazione devono essere rivestite con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile. La chiusura del feretro è fatta sotto la sorveglianza del personale a ciò autorizzato. I feretri destinati all'inumazione devono essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (abete, pioppo, pino, larice, ecc.) e preferibilmente verniciato con prodotti ecologici.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/90. Nel caso in cui la salma sia destinata all'inumazione, sempre che il trasporto avvenga nell'ambito del Comune in luogo non diverso del Cimitero, a norma dell'art. 24 del D.P.R. 285/90 non si applicano le disposizioni dell'art. 25 del D.P.R. 285/90.

ART. 11 Feretri gratuiti

Il Comune, con atto di Giunta, fornisce gratuitamente la cassa per l'inumazione per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose, residenti nel territorio comunale. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato dai Servizi Sociali, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque dispone l'ufficio, relative alla composizione del nucleo familiare e alla situazione economica degli interessati. Qualora successive verifiche dimostrino che lo stato di bisogno non sussiste effettivamente, il Comune può esercitare rivalsa delle spese sostenute sugli eventuali eredi.

ART. 12 Modalità del trasporto e percorso.

I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con apposita ordinanza del Sindaco.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui al testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza comprende, il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione. Nei casi di ampia partecipazione di persone, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria prenderà accordi con il personale di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

ART. 13 Riti religiosi. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali previste dall'ordinanza di cui all'art. 7. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa. **CAPO II**

ART. 14 Inumazione.

Le sepolture per inumazione sono comuni ed hanno la durata di dieci anni dal giorno del seppellimento.

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta con un cippo in marmo travertino stuccato e levigato portante un numero progressivo e sul quale dovranno essere indicati il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto. In caso di incuria o abbandono da parte dei soggetti tenuti alla conservazione provvede il comune con rivalsa delle spese sostenute.

Le modalità tecniche inerenti le inumazioni sono previste dagli articoli 68 e 75 del D.P.R. 285/90.

ART. 15 Tumulazione.

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti, o urne cinerarie che avvengono in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo V del presente regolamento.

Le lapidi a chiusura del loculo, ove già presenti nei manufatti concessi dal Comune, dovranno essere posate in opera come quelle preesistenti.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 e le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'art. 106 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

ART. 16 Tumulazione provvisoria.

A richiesta delle famiglie dei defunti, di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

1. Per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità.
2. Per coloro che devono effettuare il ripristino delle tombe private.
3. In caso di ampliamento del cimitero, per coloro che hanno già presentato domanda di concessione di sepoltura da costruirsi a cura del comune con progetto già approvato.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè sia inferiore a 12 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 18. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestri interi. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco previa diffida provvederà ad inumare la salma in campo comune. In tal caso il comune provvede con rivalsa delle spese sostenute. Tale salma una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

E' consentita con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO III

ART. 17 Crematorio.

Qualora il Comune non disponga di un impianto di cremazione funzionante, per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

ART. 18 Modalità di rilascio autorizzazione alla cremazione.

L'autorizzazione alla cremazione avverrà nel rispetto della presenza delle condizioni di cui al D.P.R. 285/90 art. 79 e delle disposizioni contenute nella legge 30 marzo 2001 n. 130 e nella legge Regione Umbria n. 11 del 9/04/2015, e da quanto previsto nella DGR Regione Umbria 890/2017.

ART. 19 Concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle urne cinerarie

L'autorizzazione all'affidamento e alla conservazione delle urne cinerarie avverrà nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 30 marzo 2001, n. 130, nella legge Regione Umbria n. 11 del 09.04.2015 e da quanto previsto nella DGR Regione Umbria n. 890/2017.

Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari di primo grado.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti di cui al comma 2 dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri. Tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.

CAPO IV

OPERAZIONI CIMITERALI

ART. 20 Esumazioni

Le esumazioni si dividono in:

- a) **ESUMAZIONI ORDINARIE:** se operate d'ufficio alla scadenza del periodo di anni 10 per inumazioni in campo comune.
- b) **ESUMAZIONI STRAORDINARIE:** se operate su richiesta di parte, prima dei limiti temporali previsti dal precedente punto a).

Le esumazioni ordinarie sono regolamentate dal Sindaco con ordinanza;

L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'Albo comunale almeno 30 giorni prima dell'inizio.

ART. 21 Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in:

- a) **ESTUMULAZIONI ORDINARIE:** quando sono eseguite d'Ufficio allo scadere della concessione a tempo determinato, o su richiesta dei familiari, dopo una permanenza del feretro nel tumulo non inferiore ai 20 anni;
- b) **ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE:** laddove, su richiesta di parte, l'operazione venga effettuata prima dei suddetti limiti temporali.

ART. 22 Disposizioni comunali alle esumazioni ed alle estumulazioni

A norma degli articoli 83 e 89 del D.P.R. 285/90 il Sindaco su richiesta dei familiari interessati può autorizzare estumulazioni ed esumazioni straordinarie delle salme per effettuare:

- a) Traslazione in sepoltura a concessione per abbinamento di salme di coniugi o uniti civilmente o parenti entro il 2° grado;
- b) Traslazione in sepoltura a concessione tale da permettere un più facile accesso da parte di coniuge o unito civilmente o parenti di 2° grado portatori di accertati impedimenti fisici; c) Collocazione in sepolcro privato;
- d) Trasporto in Cimitero di altro Comune;
- e) Cremazione della salma dissepolta.

Non si può procedere all'esumazione straordinaria:

- a) Quando trattasi di persone morte per malattia contagiosa a meno che siano trascorsi due anni dalla morte e l'autorità sanitaria dichiara che non vi è alcun pregiudizio per la salute pubblica.

TITOLO IV CIMITERI

CAPO I

ART. 23 Elenco cimiteri.

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27/7/1934, n.1265, il comune provvede al servizio di seppellimento con i seguenti cimiteri:

1. Principale: Otricoli 2.

Frazionali: Poggio.

ART. 24 Disposizioni generali.

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni alla tumulazione in cappelle private o altri luoghi per speciali onoranze o benemerenze, ai sensi rispettivamente degli artt. 102 e 105 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.

Il responsabile del servizio di Polizia Mortuaria vigila e controlla che l'esecuzione delle opere siano conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

L'Ufficio Tecnico comunale accerta a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Funzionario Responsabile del Servizio. Alla manutenzione dei cimiteri così come per la custodia e per gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme previste dalla legge.

Competono esclusivamente al comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52,53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n.285.

Tutti i proprietari sono tenuti a mantenere, a proprie spese, in perfetto stato di conservazione i loculi provvedendo alla chiusura non ermetica dei loculi non occupati, in base alle disposizioni del responsabile del servizio cimiteriale.

ART. 25 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni.

Sulle tombe nei campi comuni dovranno essere poste esclusivamente le lapidi che nel disegno e nel materiale siano conformi all'allegato "A" del presente regolamento.

ART. 26 Materiali ornamentali.

Dai cimiteri verranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba ecc., la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non più confacenti allo scopo per il quale vennero collocate e tutti gli ornamenti, epigrafi e monumenti non approvati dal responsabile dell'ufficio tecnico o non conformi al disegno allegato A. Il responsabile dell'ufficio tecnico disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti che si estendano fuori dalle aree concesse o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo siano diventati indecorosi. Tutti i

provvedimenti d'ufficio verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati e su questi si eserciterà azione di rivalsa per le spese sostenute per il ripristino del luogo.

ART. 27 Imprese e lavori privati.

Per l'esecuzione di lavori, opere e la straordinaria manutenzione da effettuarsi su cappelle o tombe private, gli interessati o le imprese incaricate devono munirsi di apposita autorizzazione del Comune.

Detti lavori non possono essere svolti di sabato pomeriggio, di domenica o in altri giorni festivi. Eventuali danni a cose o persone, arrecati da privati o imprese durante i lavori, dovranno essere rifusi dagli stessi.

ART. 28 Disciplina dell'ingresso.

Nei cimiteri, di norma, si deve entrare a piedi.

E' vietato l'ingresso:

- a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali;
- a tutti coloro che sono vestiti in modo indecoroso o comunque in condizioni di contrasto con il carattere del cimitero;
- a tutti coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

Per motivi di salute o di età può essere concesso il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di un veicolo che proceda a passo d'uomo e si trattenga esclusivamente per il tempo necessario alla sosta del visitatore. E' altresì concesso l'ingresso al carro funebre durante il funerale qualora non ci siano persone o mezzi per il trasporto del feretro alla sepoltura.

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della chiusura. La visita fuori orario al cimitero è subordinata al permesso del responsabile dell'ufficio per comprovati motivi.

ART. 29 Sepolture di persone non residenti.

Il comune compatibilmente con la disponibilità del cimitero definisce una quota massima del 25% di loculi, sul numero totale, che possono essere acquistati dai non residenti salvo poi prevedere maggiorazioni di costo per i suddetti loculi.

ART. 30 Materiali di risulta.

I concessionari sono tenuti a provvedere allo smaltimento dei materiali e delle opere installate sulle sepolture al momento delle esumazioni o delle estumulazioni. In caso contrario, provvederà il comune ponendo a carico degli stessi le relative spese.

CAPO II

ART. 31 Disposizioni generali

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali e familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Per ciascun cimitero il Consiglio Comunale delibera il Piano Regolatore Cimiteriale, con durata di almeno un ventennio, il quale deve indicare le aree destinate ai vari tipi di sepoltura nonché la distribuzione e le dimensioni delle opere funerarie per le tumulazioni perpetue.

Il Piano Regolatore Cimiteriale determina, per tali opere, le caratteristiche tecniche e la struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi in conformità alle disposizioni del D.P.R. 285/90.

Nell'elaborazione del piano il responsabile dell'ufficio tecnico dovrà tener conto: a) dell'andamento medio della mortalità per ogni circoscrizione,

- b) della valutazione della struttura esistente distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a inumazione o tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni,
- c) della diversa tipologia di sepoltura,
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere disponibili nei cimiteri esistenti a seguito di regolarizzazione dei periodi di concessione, e) del fabbisogno futuro di aree e manufatti da destinare a sepolture private.

Nei cimiteri sono individuati spazi o zone da destinare a:

- campi di inumazione comune
- aree per cappelline private o tombe di famiglia e collettività a terra
- tumulazioni individuali
- cellette ossari
- nicchie cinerarie
- ossario comune
- cinerario comune

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 285/90, da aggiornare almeno ogni cinque anni.

Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare le possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

ART. 32 Urne cinerarie.

Il Piano regolatore cimiteriale di cui all'art.24 deve prevedere un cinerario dove verranno disposte apposite nicchie per la collocazione delle urne cinerarie che dovranno contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno le indicazioni anagrafiche del defunto. Il trasporto delle urne cinerarie contenenti i residui della cremazione, ferme restando le disposizioni per il trasporto da e per l'estero, non è soggetta ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario in presenza di nuclidi radioattivi.

TITOLO V CONCESSIONI

CAPO I

ART. 33 Concessioni

Il Comune concede ai privati il diritto d'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune. Il diritto d'uso della sepoltura è riservato alla persona del concessionario e, in caso di decesso, ai suoi eredi. Il diritto d'uso di una sepoltura risulta da una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto a regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. L'atto di concessione deve indicare: - la natura della concessione e la sua identificazione;

- il numero dei posti salma realizzabili o realizzati; - la durata;
- la persona, le persone, per gli Enti e le collettività il rappresentante legale pro tempore, - gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza o revoca.

ART. 34 Tipologie.

Le concessioni possono riguardare le sepolture individuali, le nicchie-ossario, le aree destinate a sepolcro familiare o tomba di famiglia a terra, le tumulazioni provvisorie, le nicchie cinerarie.

ART. 35 Sepolture individuali (loculi).

I loculi individuali sono a pagamento con durata sessantennale.

La concessione dei loculi individuali può essere prorogata per un tempo non superiore ad un decennio previo pagamento del corrispettivo in vigore al momento della proroga calcolato su base decennale.

I loculi vengono assegnati in progressione seguendo l'ordine cronologico delle richieste presentate al protocollo generale del Comune.

La concessione è soggetta al pagamento di un corrispettivo secondo le tariffe determinate dalla Giunta Comunale. Il corrispettivo potrà essere rateizzato secondo le modalità stabilite dalla Giunta Comunale.

Il mancato pagamento di una sola rata comporta la decadenza dalla concessione.

ART. 36 Nicchie e ossario.

Le nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali sono a pagamento con durata trentennale salvo rinnovo previo pagamento del corrispettivo in vigore al momento del rinnovo. In mancanza di richiesta di rinnovo le ossa verranno collocate nell'ossario comune.

Possono essere assegnate nicchie ossario vicine in previsione di futuro utilizzo da parte di altro componente della famiglia.

ART. 37 Aree destinate a sepolcri familiari o tombe di famiglia a terra.

Le aree destinate a sepolcri familiari o a tombe di famiglia a terra sono concesse ad una persona per se e per i propri familiari od enti e comunità non aventi scopo di lucro per la durata di 99 anni salvo rinnovo previo pagamento del corrispettivo in vigore al momento del rinnovo. Il concessionario di area può far uso della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate distanze o lo stato delle opere o delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero. Qualora non esistessero più aventi diritto la cappellina o tomba di famiglia a terra sarà chiusa e potranno essere autorizzate traslazioni di salme o resti e comunque sarà a disposizione dell'amministrazione che potrà disporre per altre assegnazioni. L'assegnazione dell'area per le sepolture private viene effettuata seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande al Protocollo Generale del Comune. In caso di presentazione in pari data avranno la precedenza le richieste di residenti nel territorio comunale.

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al presente articolo impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data della concessione edilizia, pena la decadenza.

Per motivi ritenuti validi e giustificati può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi.

ART. 38 Mantenimento delle concessioni perpetue.

Nelle concessioni perpetue, in caso di estumulazione della salma per qualsiasi motivo, il concessionario decade dalla concessione perpetua e la nuova assegnazione avrà durata temporanea. La rinuncia alla concessione perpetua della sepoltura deve risultare da apposito atto scritto. Il loculo resosi disponibile rientrerà in possesso del Comune per una nuova assegnazione.

A seguito di estumulazione/esumazione della salma, può essere concesso ulteriore sfruttamento della sepoltura ad eredi del concessionario o del defunto, per la durata di trent'anni, previo pagamento della tariffa determinata dall'ente.

ART. 39 Manutenzione.

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario nonché esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile e opportuna sia per motivi di decoro sia di sicurezza o di igiene.

CAPO II

ART. 40 Divisioni e subentri

Nelle sepolture private, uno o più concessionari, possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per se e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta l'accrescimento del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. La divisione, l'individuazione delle quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso. Con scrittura privata autenticata depositata agli atti del Comune i concessionari di un'unica area possono regolare i propri rapporti interni ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso chiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.

ART. 41 Rinuncia a sepolture individuali.

In caso di rinuncia della concessione della sepoltura per trasferimento della salma il concessionario può chiedere il rimborso del corrispettivo versato che sarà decurtato del 10% per ogni anno o frazione di anno di effettivo utilizzo. Qualora la sepoltura concessa non risulta utilizzata sarà rimborsato il corrispettivo versato nelle seguenti misure:

- Restituzione entro 5 anni dalla concessione – riduzione del 20%;
- Restituzione oltre i 5 anni ed entro 10 anni dalla concessione – riduzione del 30%;
- Restituzione oltre i 10 anni ed entro 15 anni dalla concessione – riduzione del 40%;
- Restituzione oltre i 15 anni– riduzione del 50%.

Nelle ipotesi di rinuncia alla concessione perpetua di loculi sarà restituita al concessionario la somma di euro 200,00 per singolo loculo cimiteriale e di euro 500,00 complessivi qualora oggetto della rinuncia siano due loculi contigui, in senso orizzontale o verticale.”

CAPO III

ART. 42 Revoca. E' facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal competente ufficio previo accertamento dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni in caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova. Della decisione presa e dell'esecuzione di quanto sopra l'amministrazione dovrà dare notizia al concessionario o in mancanza mediante pubblicazione all'Albo comunale per 60 giorni indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. La traslazione avverrà nel giorno indicato anche in assenza del concessionario.

ART. 43 Decadenza.

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione
- in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso alla sepoltura
- quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati
- quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dalle norme del presente regolamento.
- quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dalla concessione.

Il provvedimento di decadenza della concessione è adottato previa diffida al concessionario o agli aventi diritto in quanto reperibili. In caso contrario la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni successivi.

ART. 44 Estinzione.

Le concessioni si estinguono per:

- scadenza del termine prevista nell'atto di concessione, senza che sia richiesto il rinnovo nei 30 giorni precedenti;
- soppressione del cimitero salvo quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 285/90.

TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

ART. 45 Disposizioni per la concessione di loculi ed aree in fase di ampliamento del cimitero I

loculi e le aree che saranno realizzati a seguito dell'ampliamento dei cimiteri verranno assegnate secondo i seguenti criteri di priorità:

- a favore di chi è già titolare di una concessione temporanea i quali potranno ottenere la concessione di loculi per gli ascendenti e i discendenti entro il 2° grado ed il coniuge e l'unito civilmente;
- a favore delle persone nate e residenti nel comune;
- secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute.

ART. 46 Efficacia delle disposizioni del presente regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

I servizi di cui all'art. 7 del presente Regolamento sono erogati previa corresponsione del relativo importo tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

Le modifiche tariffarie inerenti i servizi, le operazioni e le concessioni cimiteriali saranno oggetto di competente atto della Giunta Comunale.

La modifica della disciplina generale delle tariffe e dei servizi non comporta modifica del presente Regolamento. Nel caso in cui il Comune non eroghi un particolare servizio, lo stesso verrà effettuato da parte di terzi previa diretta corresponsione da parte dell'interessato.

ART. 47 Norme finali.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme statali in materia. Il presente regolamento composto di 47 articoli, diverrà esecutivo dopo la pubblicazione all'albo Pretorio e